



Proposta n. 19 del 09/03/2018
Deliberazione n. del

ASSESSORATO

SERVIZIO SERVIZIO ENTRATE

Proposta di deliberazione che si sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L' ANNO 2018

PREMESSO CHE:

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;
- ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (I.M.U.) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'imposta municipale propria (I.M.U.) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;
- la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (I.U.C.), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la I.U.C. si compone dell'imposta municipale propria (I.M.U.), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 504/1992, come rettificato dall'articolo unico, comma 156, della legge 296/2006, compete al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe d'imposta;

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti I.M.U. e TASI dell'Imposta unica comunale (I.U.C.);

VISTA la Legge 27/12/2017 n. 205 "Legge di Bilancio 2018 pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017;

VISTO:

il D.M. del Ministero dell'Interno 29 novembre 2017 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 2018/2020, di cui all'art.151 del D.Lgs. n. 267/2000, per l'esercizio 2018 è differito al 28 febbraio 2018;

il D.M. del Ministero dell'Interno 9 febbraio 2018 pubblicato in G.U. n. 38 del 15.02.2018 relativo alla proroga del bilancio al 31 marzo 2018;
l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 relativo all'autorizzazione dell'esercizio provvisorio del bilancio 2018;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 27.04.2017 avente ad oggetto: "IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2017";

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (I.M.U.), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- riduzione I.M.U. per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 16 bis).
E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
 - a. il contratto di comodato sia registrato;
 - b. il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- Modifica tassazione I.M.U. dei terreni agricoli: dall'anno 2016 non è più dovuta per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, ai sensi dell'art. 1 comma 13 della Legge 28.12.2015, n. 208(il Comune di Monterotondo è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993);
- Riduzione delle aliquote I.M.U. per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53). Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);
- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati"); La rideterminazione delle rendite catastali dovrà essere richiesta al Catasto dagli intestatari degli immobili iscritti nelle categorie "D" ed "E" entro il 15 giugno 2016 per avere effetto dal 1° gennaio 2016;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 37 della legge Legge, 27/12/2017 n° 205 (Legge di Bilancio 2018), pubblicata in G.U. 29/12/2017 sulla proroga del blocco degli aumenti delle aliquote e delle tariffe fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) e l'imposta di soggiorno;

RILEVATO che sulla base della norma sopra richiamata il Comune per l'anno d'imposta 2018 può unicamente:

- ridurre l'aliquota dell'IMU;
- introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;

VALUTATO CHE:

- che l'Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e l'assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto;
- che nel quantificare le varie aliquote IMU 2018, si è tenuto conto anche della necessità di garantire l'equilibrio di bilancio;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 21.12.2017 avente ad oggetto: "approvazione nuovi termini e condizioni della convenzione tra l'amministrazione comunale e il ca.i.mo. consorzio artigianale industriale Monterotondo proroga convenzione in essere"

RITENUTO:

- quindi di dover confermare per l'anno 2018 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale I.M.U. deliberate per l'anno 2017;
- introdurre per gli immobili della categoria catastale D (fatta salva la quota di competenza statale) una riduzione dello 0,8 per mille sulla aliquota fabbr. D (9,0 per mille) e di riconoscere tale agevolazione esclusivamente ai soggetti che si metteranno in regola nel corso del 2018 con il versamento dei tributi locali;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 380, lettera f), dell'articolo 1, della legge 228/2012, è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

EVIDENZIATO che con deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 20.04.2017 si è provveduto alla determinazione dei valori venali delle aree fabbricabili site sul territorio comunale ai fini dell'imposta municipale propria;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

VISTO che il presente atto è stato esaminato dalla Commissione Bilancio nella seduta del _____ ;

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014,

VISTI:

- l'art. 1, comma 169 della l. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. D.Lgs n. 267/2000;

VISTO gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile come allegati alla presente sotto la lettera "A";

VISTO il parere espresso dall'Organo di Revisione dei Conti nella seduta del _____

PROPONE

di approvare per l'annualità 2018 le aliquote da applicare all'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) come indicato nella seguente tabella:

<i>Tipologia dell'Immobile</i>	<i>Aliquota</i>
A) Abitazioni principali esclusivamente cat. catast. A/1 – A/8- A/9 + relative pertinenze (1 per ciascuna cat. catastale C/2 – C/6 – C/7)	3,5 per mille Detrazione di Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione
B) Abitazioni concesse in comodato di uso gratuito ai parenti in linea retta entro il 1° grado, a condizione che: - il contratto sia registrato; - tale unità sia adibita ad abitazione principale e non risulti locata a terzi; - il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	7,60 per mille Termine perentorio di presentazione dell'istanza entro il 31.12.2017 pena decadenza beneficio
C) Fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni (eventualità da dichiarare ogni anno.)	10,60 per mille Termine perentorio di presentazione dell'istanza e documentazione fotografica entro il 31.12.2017 pena decadenza beneficio
D) Abitazioni locate con contratto a canone concordato (L. 431/98 art. 2, comma 2, 3,4 ai sensi degli accordi territoriali per il Comune di Monterotondo prot. n. 4497 dell'11/02/2000)	7,60 per mille Termine perentorio di presentazione dell'istanza e documentazione entro il 31.12.2017 pena decadenza del beneficio
E) immobili categoria catastale D	9,00 per mille; Immobili categoria catastale D i cui titolari si metteranno in regola con il versamento dei tributi locali nel corso del 2018: 8,2 per mille

F) Aree fabbricabili (valore venale in delibera di Giunta Comunale)	10,60 per mille
G) altri immobili	10,60 per mille

- di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2018;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini indicati dall'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011;
- di dare altresì atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni di approvazione di aliquote e tariffe devono essere inviate esclusivamente per via telematica nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli atti sopra indicati nel predetto sito informatico.
- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del c. 4 dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 19**

Ufficio Proponente: **IMU**

Oggetto: **IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L' ANNO 2018**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (IMU)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/03/2018

Il Responsabile di Settore
DR.SSA LAURA FELICI

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

FELICI LAURA;1;1478903



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 19**

Ufficio Proponente: **IMU**

Oggetto: **IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L' ANNO 2018**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (IMU)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/03/2018

Il Responsabile di Settore

DR.SSA LAURA FELICI

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/03/2018

Responsabile del Servizio Finanziario

DR.SSA LAURA FELICI